

Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.s. 17 settembre 2024 - n. 13670

Approvazione del manuale delle procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in Regione Lombardia (D.lgs. n.102/2004 e ss.mm.ii.)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti:

- il Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione europea che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, in particolare l'art. 25 che disciplina gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);
- il d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. e ii. «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38», ed in particolare l'art. 6, comma 1 in forza del quale le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti deliberano, entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta al Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'art. 5 e la relativa richiesta di spesa;
- la l. n. 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche e dell'Unione europea»;
- il d.lgs. n. 1/2018 e ss. mm e ii. «Codice della protezione civile», che, all'art. 2 comma 7 individua tra le attività di protezione civile, la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive;
- la l. n. 234/2021 che istituisce il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole (AgriCat s.r.l.) quale strumento previsto dal Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno dalle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofico da alluvione, gelo o brina, siccità;
- il d.lgs. n. 36/2023 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della l. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
- il d.m. n.115/2017 del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'Economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) che ha adottato il Reg. recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della l. n. 234/2012 e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 6, c. 1 (Aiuti nei settori agricoltura e pesca), il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano a essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;
- il d.m. n. 19322/2008 il quale chiarisce che gli interventi per il ripristino delle infrastrutture agricole, di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 102/2004, di uso pubblico, ubicate esternamente alle aziende, non costituiscono aiuti di Stato, come riconosciuto dalla Commissione europea, con Decisione C (2005) 1622/2005;
- il d.m. n. 0263929/2023 «Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022» che reca le disposizioni per il pagamento degli aiuti sui premi assicurativi e degli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali di cui al d.lgs. n. 102/2004, ai sensi del Reg. (UE) 2022/2472;
- il d.m. n. 138401/2024 di approvazione del Piano di gestio-

ne di rischi in agricoltura per l'anno 2024 e ss.mm. e ii.;

- la l.r. n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e ss.mm. e ii. e nello specifico, l'art. 19 il quale stabilisce, al comma 1, che: «La Regione assicura l'attivazione di interventi in coerenza con il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 del 29 marzo 2004 per la ripresa economica e produttiva dell'attività agricola, nonché per il ripristino delle infrastrutture a essa connesse nelle zone colpite da calamità naturali e altri eventi eccezionali»;
- il d.d.s. n. 17829/2022 avente ad oggetto «Approvazione del manuale delle procedure per il finanziamento degli interventi a sostegno delle attività agricole colpite da calamità naturali in Regione Lombardia (D.lgs. n. 102/2004 e ss.mm. ii.). Sostituzione Integrale dell'all. A al d.d.s. 16292/2017»;
- Il d.m. n. 65184/2024 «Gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizootie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022»;

Considerato che:

- è emersa la necessità di recepire i recenti interventi normativi comunitari e nazionali in materia di gestione dei rischi in agricoltura;
- è opportuno, sulla base delle maturate esperienze in tema di gestione dei rischi sul territorio lombardo nonché al fine di semplificare le procedure:
 - esplicitare nel dettaglio le competenze attribuite alle strutture AFCP e alla Provincia di Sondrio nelle fasi post emergenza e nelle successive istruttorie;
 - uniformare e coordinare le procedure regionali attribuite alle strutture AFCP e alla Provincia di Sondrio in armonia con la normativa regionale, statale e comunitaria in tema di gestione del rischio in agricoltura;
 - coordinare le strutture periferiche nelle fasi di registrazione delle concessioni degli aiuti in armonia con le normative in tema di aiuti di Stato;
 - fornire indicazioni dettagliate e supporto in relazione alle nuove procedure informatizzate per la gestione delle domande e relativi procedimenti istruttori sulla piattaforma Sisco;

Accertato che il MASAF ha provveduto ad inquadrare i finanziamenti per indennizzare le PMI agricole ai sensi del regime di aiuto SA.109287(2023/XA), SIAN CAR 1010641, comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 2472/2022;

Ravvisata la necessità di procedere all'aggiornamento delle già menzionate procedure di cui citato al d.d.s. n. 17829/2022 tramite l'approvazione della presente versione di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente la precedente versione di cui al d.d.s. n. 17829/2022;

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'allegato A) avente ad oggetto «Manuale delle procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in Regione Lombardia (D.lgs. 102/2004 e ss.mm.ii.)», quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce integralmente l'allegato A al d.d.s. n. 17829/2022;
- di applicare le procedure operative di cui al d.d.s. n. 17829/2022 esclusivamente ai procedimenti in essere non ancora conclusi;
- che il presente manuale delle procedure troverà applicazione in relazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul BURL;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizi alle Imprese agricole e multifunzionalità individuate dalla d.g.r. n. XII/1529/2023;

Visto l'art. 17 della l. r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di approvare, l'allegato A) avente ad oggetto «Manuale delle procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili

alle calamità naturali in Regione Lombardia (D.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.), quale parte integrante e sostanziale del presente atto», che sostituisce integralmente l'allegato A al d.d.s. n. 17829/2022;

2. di applicare le procedure operative di cui al d.d.s. n. 17829/2022, esclusivamente ai procedimenti in essere non ancora conclusi;

3. che il presente manuale delle procedure troverà applicazione in relazione ai procedimenti avviati successivamente alla data della sua pubblicazione sul BURL;

4. di trasmettere il presente atto alle Strutture Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP), al settore Agricoltura della Provincia di Sondrio, nonché ai CAA;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché sul portale internet di Regione Lombardia.

La dirigente
Elena Zini

_____ • _____

Manuale delle procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in Regione Lombardia (d.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.)

PREMESSA**1 FINALITÀ ED AMBITI DI APPLICAZIONE****2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO****3 SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE****4 TIPOLOGIE DI AIUTI E BENEFICIARI**

4.1 AIUTI PER DANNI ALLE PRODUZIONI (VEGETALI E ZOOTECHNICHE), ALLE STRUTTURE ED ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMI 2 E 3

4.2 AIUTI PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA GESTITE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

5 SEGNALEZIONE DEI DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO**6 FASE DI DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI**

6.1 PROCEDURE COMUNI A TUTTI GLI AIUTI

6.2 PROCEDURE PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE AI SENSI DEL D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 3

6.3 PROCEDURE PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

7 DECLARATORIA DI EVENTO ECCEZIONALE E ATTIVAZIONE DEGLI AIUTI**8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI EVENTO ECCEZIONALE DA PARTE DEL MASAF**

8.1 PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 2 (DANNI ALLE PRODUZIONI) E COMMA 3 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)

8.1.1 *PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

8.1.2 *ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI*

8.1.3 *RICORSI*

8.1.4 *CONCESSIONE DEGLI AIUTI (STRUTTURE E/O PRODUZIONI)*

8.1.5 *VARIANTI IN CORSO D'OPERA*

8.1.6 *PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS N. 102/2004 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)*

8.1.7 *VERIFICHE DI FINE LAVORI*

8.1.8 *CAMBIO BENEFICIARIO*

8.1.9 *OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO*

8.1.10 *CONTROLLI*

9 PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI AIUTI APPLICABILI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6.

9.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E BENEFICIARI

9.2 LAVORI URGENTI

9.3 ISTANZA DI AIUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

9.4 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

9.5 ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ESECUTIVI

9.6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

9.7 AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI

- 9.8 CONTABILITÀ DEI LAVORI REALIZZATI
- 9.9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 10 CONTROLLI E MISURE DI RECUPERO**
- 11 SCHEDA DI SINTESI DELLE PROCEDURE**
- 12 SCHEDA DI SINTESI DELLE TEMPISTICHE**
- 13 LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NEL MANUALE**

PREMESSA

Il presente manuale sostituisce quello approvato con d.d.s. n. 17829/2022 (pubblicato sul BURL n. 50 del 16 dicembre 2022) per i procedimenti inerenti agli eventi avversi a danno del comparto agricolo, definiti dalla norma come “*Eventi climatici avversi assimilabili alle calamità naturali*” (di seguito eventi calamitosi) che si potranno verificare in Lombardia successivamente alla sua data di pubblicazione.

Per tutto quanto non specificato dalle presenti disposizioni si richiama la normativa nazionale e comunitaria di settore.

1 FINALITÀ ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Il manuale descrive la gestione degli interventi compensativi (c.d. “ex post”) in caso di danni causati dagli eventi calamitosi previsti dall’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.:

1. danni a carico delle produzioni (vegetali e zootecniche), delle strutture e scorte (attrezzature, macchinari, mezzi di produzione, scorte vive, scorte morte e prodotti di scorta) funzionali all’attività agricola;
2. danni a carico delle infrastrutture connesse all’attività agricola.

Gli interventi compensativi non sono previsti per quelle categorie di beni (di cui al punto 1) assicurabili in forma agevolata (art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii.), salvo deroghe disposte dallo Stato con apposita norma.

L’applicazione degli aiuti di cui trattasi presuppone che il danno sia stato determinato da eventi riconosciuti eccezionali con apposito decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (di seguito MASAF) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

2 PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Trovano applicazione, ai fini della gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, le seguenti disposizioni normative:

- Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022;
- Reg. UE n. 2472/2022 della Commissione europea del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed in particolare l’art. 25 “Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali”;
- D.lgs. n. 102/2004, “*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38*” e ss.mm.ii.;
- D.lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della l. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

- D.M. n. 0263929/2023 *“Contributi per il pagamento dei premi assicurativi e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali”*;
- Circolare Mipaaf n. 102.204/2004 *“Decreto Legislativo 29 marzo 2004 n. 102: nuova normativa per la difesa dei redditi agricoli dalle calamità. Nota esplicativa.”*;
- L.r. 5 dicembre n. 31/2008 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*;
- Piano di Gestione dei Rischi in agricoltura di cui all’art. 4 del d.lgs. n.102/2004 in vigore al momento dell’evento.

3 SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE

I soggetti coinvolti sono:

- 1) Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (**MASAF**);
- 2) Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia – Struttura Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità (**DGA**);
- 3) Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (**AFCP**) territoriali della DGA e la Provincia di Sondrio, di seguito **“Ufficio/i Competente/i”** per territorio:
 - Unità Organizzativa Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca - **Monza e Città Metropolitana Milano**;
 - Struttura AFCP **Bergamo**;
 - Struttura AFCP **Brescia**;
 - Struttura AFCP **Varese, Como e Lecco**;
 - Struttura AFCP **Pavia e Lodi**;
 - Struttura AFCP Val Padana (per le province di **Cremona e Mantova**);
 - Amministrazione Provinciale di **Sondrio** Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca.

4 TIPOLOGIE DI AIUTI E BENEFICIARI

4.1 AIUTI PER DANNI ALLE PRODUZIONI (VEGETALI E ZOOTECHNICHE), ALLE STRUTTURE ED ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMI 2 E 3

Possono beneficiare degli aiuti le PMI (categoria delle micro, piccole e medie imprese come definita all'allegato I al Reg. (UE) 2022/2472) attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli colpite dall'evento calamitoso, titolari di regolare fascicolo aziendale (consultabile sulla piattaforma Sisco), che hanno subito danni nei territori individuati da Decreto del MASAF (art. 6 del D.lgs. n. 102/2004).

I contributi sono concessi nel rispetto del regime di aiuto SA.109287 (2023/XA) e del Regolamento (UE) 2022/2472, con particolare riferimento all'art. 25.

I danni subiti devono essere superiori al 30% della produzione lorda vendibile (di seguito PLV). La perdita di reddito a livello dei singoli beneficiari è calcolata secondo quanto riportato al comma 8 dell'art. 3 del D.M. n. 0263929/2023 e all'art. 25 del reg. UE 2472/2022. Nello specifico la perdita di reddito a livello di singoli beneficiari è calcolata sottraendo:

- a)** il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'evento atmosferico avverso assimilabile ad una calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,
- b)** dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità assimilabile ad una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato per il prezzo medio di vendita. La riduzione può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o livello delle colture o del bestiame a seconda che siano state danneggiate entrambe o le strutture aziendali ovvero solo le colture o solo il bestiame.

Laddove una PMI fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni di cui al paragrafo 8, lettera b), è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, vale a dire rispettivamente una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso assimilabili a una calamità naturale.

La perdita di reddito può essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento climatico assimilabile a una calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

Si possono utilizzare i **valori standard** per calcolare la produzione agricola del beneficiario, purché il metodo di calcolo utilizzato permetta di determinare la perdita effettiva del beneficiario nell'anno in questione.

Sempre nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla PLV le produzioni zootecniche (art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 102/2004).

Sono ammissibili aiuti finalizzati a compensare i danni alle produzioni e al ripristino delle strutture danneggiate anche a favore di imprese attive nella produzione della pesca e dell'acquacoltura, in conformità agli articoli 26, 30, 42, 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al Capo I del medesimo regolamento.

Sono escluse dal beneficio degli aiuti:

a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2472;

b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art., 2, par. 1, punto (59) del reg. (UE) 2022/2472, ad eccezione degli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite causate dagli eventi in questione;

c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art.1. par. 4 del reg. (UE) 2022/2472.

Dal valore dei danni alle produzioni devono essere detratti i costi di produzione non sostenuti e possono essere aggiunti eventuali maggiori oneri sostenuti dal beneficiario a causa dell'evento.

I danni alle strutture aziendali sono calcolati sulla base dei costi effettivi di riparazione o ripristino, al netto di spese generali.

L'importo complessivo degli aiuti erogabili a ciascuna impresa agricola deve essere calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 0263929/2023, art 3 comma 8, dall'art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n.102/2004 e dall'art. 25 del Reg. (UE) 2022/2472 e non potrà comunque superare l'80% dell'entità del danno accertato a carico dell'azienda danneggiata, salvo il caso in cui si tratti di zone svantaggiate ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per cui il contributo è elevabile fino al 90%.

Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dall'evento e gli aiuti sono erogati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.

Le tipologie di aiuto concedibili devono rientrare tra quelle espressamente riconosciute dal MASAF con proprio atto, ossia:

A. Aiuti di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 102/2004:

lettera a): Contributi in conto capitale fino all'80% del danno accertato sulla base della PLV media ordinaria da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate, ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il contributo è elevabile fino al 90%.

lettera b): Prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze d'esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

- 1) 20% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- 2) 35% del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola.

lettera c): Proroga delle operazioni di credito agrario definite dall'art. 7 del d.lgs. n. 102/2004.

lettera d): Agevolazioni previdenziali definite dall'art. 8 del d.lgs. n. 102/2004.

Gli aiuti possono essere concessi in forma singola o combinata e comunque, a scelta della Regione, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili.

Aiuti di cui all'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 102/2004:

Per i danni alle strutture aziendali e alle scorte funzionali all'attività agricola possono essere concessi, a titolo di indennizzo (aiuti), contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi sostenuti per il ripristino/riparazione dei beni danneggiati, debitamente rendicontati, elevabili a 90% nelle zone svantaggiate ovvero soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, ai sensi dell'art. 32 del reg. (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Per gli aiuti concessi ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. a) e comma 3, *causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali*, si applica quanto disposto dall'art. 5, comma 4 quinquies del d.lgs. n. 102/2004: "... gli aiuti ... sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici compresi nel piano di gestione dei rischi in agricoltura" (PGRA annuale).

4.2 AIUTI PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA GESTITE DA SOGGETTI DIVERSI DALLE AZIENDE AGRICOLE – D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

Compatibilmente con le esigenze prioritarie delle aziende agricole possono essere riconosciuti, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 102/2004, aiuti volti al ripristino delle infrastrutture pubbliche e di uso pubblico, situate esternamente alle aziende agricole, connesse e/o funzionali all'attività agricola, quali: acquedotti rurali, opere di approvvigionamento idrico per uso agricolo, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria (canali, rogge, chiaviche, idrovore ecc.), strade interpoderali (pubbliche a servizio di più aziende agricole).

Sono beneficiari di tali interventi: gli enti (es. i Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario), responsabili di infrastrutture e/o strutture pubbliche connesse all'attività agricola.

Nella categoria "infrastrutture a servizio dell'agricoltura" sono comprese anche quelle tipologie strutturali (manufatti in muratura) che, pur non essendo vere e proprie infrastrutture, così come sopra elencate, sono parte integrante e funzionale all'infrastruttura stessa. Per esempio: le chiaviche per la regolazione delle reti idrauliche, l'abitazione del custode di un impianto di derivazione idrica, ponti ecc.

5 SEGNALEZIONE DEI DANNI A SEGUITO DELL'EVENTO CALAMITOSO

I soggetti interessati da eventi calamitosi devono segnalare i danni subiti agli Uffici Competenti **entro e non oltre 20 giorni** dalla conclusione dell'evento, salvo diverse disposizioni della DGA.

Segnalazioni successive al già menzionato termine non saranno prese in considerazione.

La segnalazione deve essere presentata utilizzando il modello predisposto dalla DGA scaricabile dal sito di Regione Lombardia, sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/calamita-naturali-manuale-delle-procedure/calamita-naturali-manuale-delle-procedure>

Ciascuna segnalazione deve essere presentata, dal singolo soggetto o dall'associazione o Ente, tramite pec all'Ufficio Competente per territorio e deve **contenere necessariamente tutte** le seguenti informazioni e documentazioni:

- a. data e descrizione dell'evento;
- b. illustrazione del danno subito (bene danneggiato o sue parti, riferimenti catastali, documentazione fotografica datata);
- c. stima del valore complessivo del danno (**dato necessario per la richiesta fondi al MASAF**);
- d. dati aziendali e recapito del soggetto interessato per eventuali contatti (pec, e-mail, telefono);
- e. eventuali indicazioni relative a lavori provvisori indifferibili;
- f. documentazione descritta nel modello di segnalazione.

La segnalazione è una di manifestazione di interesse e costituisce altresì presupposto essenziale per l'accesso agli eventuali benefici sopra descritti al par. 4.

Per quanto riguarda i danni di cui all'art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 102/2004 (danni alle strutture e scorte) poiché la richiesta di fondi al MASAF si basa essenzialmente sulla sommatoria degli importi segnalati, al fine di consentire una più oggettiva valutazione dei danni, gli importi di danno dichiarati nella successiva fase di domanda (vedi par. 8.1.1) non potranno superare del 30% quanto già dichiarato nella segnalazione.

Più segnalazioni possono pervenire all'Ufficio Competente anche in unica forma collettiva tramite Enti e/o ai Centri di Assistenza Agricola (CAA).

Il termine per la segnalazione dei danni (entro 20 giorni dalla fine dell'evento agli Uffici competenti di R.L.) viene derogato qualora, per effetto di apposite norme dello Stato, vengano derogate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 102/2004; in particolare qualora sia disposta una deroga all'art. 5, comma 4 (che esclude gli interventi compensativi alle produzioni e strutture assicurabili in forma agevolata) e/o all'art. 6, comma 1 (che fissa il termine perentorio per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento dannoso al MASAF da parte delle Regioni).

Di seguito gli indirizzi pec degli Uffici Competenti ai quali deve essere inoltrata la segnalazione:

- Bergamo: agricolturabergamo@pec.regione.lombardia.it
- Brescia: agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it
- Cremona e Mantova: agricolturavalpadana@pec.regione.lombardia.it
- Milano e Monza: agricoltura@pec.regione.lombardia.it (*indicare provincia destinataria*)
- Pavia e Lodi: agricolturapavialodi@pec.regione.lombardia.it (*indicare provincia destinataria*)
- Como, Lecco e Varese: agricolturavacolg@pec.regione.lombardia.it (*indicare provincia destinataria*)
- Sondrio: protocollo@cert.provincia.so.it

Gli interessati possono provvedere altresì alla segnalazione dei danni presso gli uffici preposti del proprio Comune. Tale segnalazione può risultare utile qualora venga dichiarato con apposito decreto lo stato di "calamità naturale" da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, su ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC). In tal caso si potrà beneficiare anche dei risarcimenti previsti dalle norme di Protezione Civile qualora questi comprendano i danni al comparto agricolo. **La segnalazione al Comune non sostituisce però quella trasmessa agli Uffici Competenti**, che costituisce presupposto essenziale per l'accesso ai benefici di cui al d.lgs. n. 102/2004.

In caso di **eventi catastrofali a danno delle produzioni vegetali** (gelo e brina, siccità, alluvione di cui al PGR in corso di validità), è sempre opportuno segnalare i danni agli Uffici Competenti per territorio.

Inoltre, al fine di poter beneficiare del Fondo Mutualistico Nazionale AgriCAT (fondo di copertura mutualistica contro i danni alle produzioni agricole causati da eventi avversi di natura catastrofale) è necessario presentare denuncia di sinistro sul portale (www.agricat.it) o su SIAN (www.sian.it) eventualmente avvalendosi di un CAA o, sempre agli stessi indirizzi, direttamente dall'agricoltore, avvalendosi, per quanto riguarda il sito del Fondo della piattaforma "My AgriCAT" (<https://www.fondoagricat.it/agricat/welcome>).

6 FASE DI DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI

6.1 PROCEDURE COMUNI A TUTTI GLI AIUTI

L'Ufficio Competente, sulla base delle segnalazioni pervenute effettua i sopralluoghi e provvede alla delimitazione (zonazione) dell'area danneggiata ai fini del riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento nonché alla complessiva determinazione dei danni.

La delimitazione dell'area danneggiata avviene per tipologia di evento anche per territori non contigui.

Qualora stesse tipologie di eventi si siano susseguite in un breve lasso di tempo (non superiore a 40 giorni) è possibile sommare gli effetti in un'unica proposta di delimitazione demarcando gli eventi e le relative aree interessate.

6.2 PROCEDURE PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE DELLE AZIENDE AGRICOLE AI SENSI DEL D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 3

All'interno di un'area delimitata è possibile che l'evento si manifesti con diversa intensità causando danni più o meno ingenti; in tal caso si potranno riscontrare percentuali di danno decrescenti dall'area maggiormente colpita dall'evento al perimetro della zona delimitata. Questa precisazione assume particolare rilevanza in sede di calcolo della percentuale del danno a livello della singola azienda (fase istruttoria).

Riscontrato, per l'area delimitata, un danno superiore alla soglia prevista dalla normativa nazionale in vigore (attualmente fissata al 30% della PLV media ordinaria), si avvia la procedura per la richiesta da parte di Regione Lombardia di declaratoria di evento eccezionale e di attivazione degli aiuti previsti dalla normativa.

Qualora non siano disponibili dati aziendali per la determinazione della PLV ordinaria dell'area che si intende delimitare, possono essere considerati, quali valori massimi, i dati desunti dai valori standard utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate i cui valori sono disponibili sul sito del MASAF, sezione assicurazioni agricole.

Alla delimitazione dei territori danneggiati si può procedere anche per porzioni di aree comunali (per es. considerando solo i fogli di mappa) anziché ricomprendere l'intero territorio comunale; tale distinzione farà fede nella fase di accoglimento delle domande e dei relativi procedimenti istruttori.

L'Ufficio Competente redige una relazione tecnica firmata dal funzionario istruttore, contenente necessariamente:

- 1) la descrizione e la natura dell'evento;
- 2) la perimetrazione dell'area colpita e la tipologia di danni;
- 3) i territori comunali che si intendono delimitare (è possibile indicare anche solo porzioni di Comune per fogli di mappa);
- 4) l'entità dei danni e la relativa percentuale di incidenza del danno sulla PLV del territorio delimitato;

5) gli aiuti che si intendono attivare tra quelli indicati all'art. 5 del d.lgs. n. 102/2004.

I danni sono valutati:

- **per le strutture** sulla base dei costi di riparazione e/o ripristino;
- **per le scorte** sulla base di:
 - costi di riparazione dei macchinari danneggiati;
 - costi di riacquisto delle scorte andate perdute; per le scorte danneggiate delle aziende cerealicole, l'entità del danno viene determinato con riferimento al valore del quantitativo medio del triennio precedente in alternativa usando i valori standard.

6.3 PROCEDURE PER DANNI ALLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 6

Per le segnalazioni presentate dai soggetti di cui al successivo par. 9.1, gli Uffici Competenti seguono la procedura descritta al precedente par. 6.1, ma senza tenere conto del superamento della soglia di danno rispetto alla PLV delle aree delimitate, in quanto gli interventi per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola elencate al precedente par. 4.2, **non costituiscono aiuti di Stato** come stabilito dalla Commissione Europea (Decisione C (2005) 1622 fin, del 07 giugno 2005) recepita dal D.M. n. 19322/2008.

Tali danni sono stimati sulla base dei costi di ripristino della funzionalità dell'infrastruttura danneggiata.

7 DECLARATORIA DI EVENTO ECCEZIONALE E ATTIVAZIONE DEGLI AIUTI

Per avviare la procedura finalizzata a richiedere al MASAF gli aiuti di legge, **entro 40 giorni** dalla conclusione dell'evento calamitoso, prorogabili fino a 70 giorni dalla DGA in caso di motivate esigenze, l'Ufficio Competente trasmette alla DGA la richiesta di attivazione degli aiuti previsti dall'art. 5 del d.lgs. n.102/2004, unitamente alla seguente documentazione:

1. relazione tecnica sottoscritta dai funzionari istruttori (vedi par. 6.2);
2. modelli SIAN compilati e sottoscritti dal Dirigente dell'Ufficio Competente;
3. cartina provinciale con l'indicazione dei territori dei Comuni interessati;
4. eventuali planimetrie di dettaglio che individuino le infrastrutture/strutture interessate dal danno (nel solo caso di applicazione dell'art. 5, comma 6);
5. dichiarazioni del gestore responsabile del ripristino della infrastruttura/struttura danneggiata in merito al nesso di causalità tra il danno denunciato e l'evento calamitoso, nonché dichiarazione delle condizioni del manufatto in epoca antecedente l'evento (nel solo caso di applicazione dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 102/2004);
6. dati agro-meteo a supporto della gravità ed eccezionalità dell'evento, provenienti da fonti ufficialmente riconosciute (ARPA, Centro Meteo Lombardo, etc.);
7. documentazione fotografica datata;

8. eventuali ordinanze delle autorità locali competenti attestanti la gravità e veridicità degli eventi.

La Giunta Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso approva la proposta di delimitazione dei territori danneggiati dall'evento e la relativa richiesta al MASAF degli aiuti previsti. Nelle premesse della deliberazione di proposta di delimitazione, il dirigente proponente prende atto che la relazione trasmessa dall'Ufficio Competente è attinente ai danni causati dall'evento in questione. Il suddetto termine può essere prorogato di 30 giorni (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 102/2004) in presenza di eccezionali difficoltà accertate e dichiarate dalla stessa Giunta Regionale.

La DGA provvede quindi a trasmettere al MASAF la Delibera della Giunta Regionale, unitamente alla documentazione di cui ai precedenti punti da 1 a 8.

Il MASAF, a conclusione delle istruttorie, dichiara con proprio Decreto l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento e individua i territori (Comuni) danneggiati e gli aiuti applicabili tra quelli previsti dall'art. 5 del d.lgs. n. 102/2004. **Il D.M. viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e ha valore di bando** (di seguito G.U.).

È onere degli interessati verificare la pubblicazione del decreto ministeriale sulla G.U.

La DGA informa gli Uffici Competenti e i CAA (referenti regionali) dell'avvenuta pubblicazione del D.M. sulla G.U. indicando i termini per la presentazione delle domande (che dovranno essere presentate tramite la piattaforma Sisco). Gli Uffici Competenti provvedono a loro volta di darne ampia diffusione ai CAA (referenti territoriali) e/o ai soggetti interessati che, a suo tempo, hanno provveduto a segnalare i danni.

La DGA, a titolo meramente informativo, pubblica sul sito di istituzionale di Regione Lombardia l'avviso di apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto.

8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI EVENTO ECCEZIONALE DA PARTE DEL MASAF

I soggetti interessati, che abbiano presentato la segnalazione di cui al paragrafo 5, presentano, tramite la piattaforma Sisco, domanda di concessione degli aiuti **entro il termine perentorio di 45 giorni** decorrenti dal giorno della pubblicazione sulla G.U. del D.M. di declaratoria dell'evento calamitoso.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia validata entro la scadenza stabilita.

Eventuali segnalazioni di anomalie di sistema devono essere comunicate (entro il suddetto termine perentorio di 45 giorni) tramite e-mail al seguente indirizzo: sisco.supporto@regione.lombardia.it.

8.1 PROCEDURE SPECIFICHE PER AZIENDE AGRICOLE AI SENSI DEL D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 2 (DANNI ALLE PRODUZIONI) E COMMA 3 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)

8.1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, debitamente compilata e validata, entro i termini, tramite piattaforma Sisco, deve essere corredata dei seguenti allegati:

1. relazione tecnico – economica a firma di tecnico abilitato;
2. elaborati progettuali (anche di massima);
3. documentazione fotografica georeferenziata (possibilmente anche di epoca antecedente l'evento);
4. eventuali autorizzazioni (comunicazione di inizio lavori o SCIA al Comune di competenza);
5. eventuali certificati relativi alle polizze di assicurazione per la difesa delle avversità atmosferiche a copertura dei danni a carico delle produzioni;
6. eventuale altra documentazione;
7. foglio di calcolo della dimensione d'impresa (solo nei casi in cui il dato non sia presente a sistema);
8. dichiarazione sullo status di impresa in difficoltà.

Calcolo della PLV

Ai fini del calcolo della PLV relativa all'anno dell'evento calamitoso (**caso danni produzioni**) devono essere considerati i dati risultanti da documentazione aziendale probante messa a disposizione dell'Ufficio Competente in fase istruttoria nel caso in cui questo lo richieda. In mancanza di dati aziendali è possibile adottare i dati desunti dai **valori standard**, ossia i medesimi valori utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate relative all'anno dell'evento.

Anche per il computo della PLV delle colture non danneggiate dall'evento, allo scopo di semplificare la procedura di domanda, possono essere adottati quali valori massimi i dati desunti dai **valori standard**.

Nel caso in cui il prezzo di vendita della produzione danneggiata non fosse disponibile al momento della presentazione della domanda (ad esempio nei casi di cessione di prodotti da parte di soci di cooperative) o la produzione non fosse quotata sul mercato, l'impresa potrà indicare quali valori massimi i dati desunti dai **valori standard** relativi all'anno dell'evento.

I Valori Standard sono disponibili sul sito internet del MASAF sezione assicurazioni agricole (www.politicheagricole.it).

Per la verifica della **PLV media ordinaria** del triennio precedente l'anno del danno (o dei cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato), analogamente a quanto sopra, in assenza di documentazione aziendale potranno essere utilizzati quali massimali i valori standard utilizzati per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate.

Qualora i valori standard non siano rappresentativi della realtà aziendale (per eccesso o per difetto) potranno essere sostituiti dai dati aziendali sulla base di documentazione probante fornita dal richiedente.

Per il calcolo della PLV media ordinaria (caso danni strutture) si può far riferimento alle dichiarazioni fiscali desunte dai tre anni/cinque anni precedenti.

Calcolo dei danni alle produzioni (art. 5, comma 2 del d.lgs. n. 102/2004)

La domanda di aiuto deve evidenziare la perdita di reddito calcolata con il criterio stabilito dall'art. 5 comma 4 ter del d.lgs. n. 102/2004 e ss.mm.ii. e dall'art. 25, par. 8 del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale che si ottiene dalla differenza tra la PLV media triennale e la PLV dell'anno dell'evento dove:

- PLV media triennale: media del risultato della moltiplicazione dei quantitativi ottenuti nei tre anni precedenti l'anno dell'avversità (o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti, escludendo il valore più basso e quello più elevato) per il prezzo medio di vendita ottenuto nel periodo considerato, riparametrata sulla medesima superficie o numero di capi dell'anno dell'evento (stessa superficie dell'anno dell'evento calamitoso);
- PLV anno evento - il risultato della moltiplicazione dei quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno.

Calcolo dei danni alle strutture e alle scorte (art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 102/2004)

Ai fini del calcolo della soglia per l'accesso alle provvidenze (attualmente stabilita al 30%), nonché specificata all'art. 5 comma 1 del d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm e ii. e al punto 4.1 del presente documento, si deve tenere conto della effettiva perdita di reddito aziendale come sopra calcolata, ma nel calcolo della PLV aziendale si deve considerare anche la componente zootecnica (compreso l'eventuale compenso di soccida) e attività connesse (compreso fotovoltaico, biogas ecc.).

Precisazioni relative alle domande di aiuto riferite a danni alle strutture:

- a) I prezzi degli interventi realizzati in economia (con materiali e mezzi propri) sono ammissibili per un importo non superiore a € 40.000,00, derivanti comunque dall'applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'evento riferiti alla zona dell'intervento. Gli interventi dovranno essere identificati e quantificati analiticamente nel computo metrico e gli importi verranno decurtati del 15%. Il costo della fornitura dei materiali e del noleggio dei mezzi è compreso nell'importo di € 40.000,00. I lavori in economia sono ammissibili solo per quelle attività non soggette a normative specifiche in materia di sicurezza dei cantieri;

- b) Per il ripristino dei muretti di sostegno (per es. muretti dei terrazzamenti) si fa riferimento ai parametri stabiliti dalle Province competenti per territorio o, in alternativa, dalla Provincia di Sondrio, relativamente all'applicazione dei prezzi massimi ammissibili stabiliti con apposito atto provinciale in vigore al momento dell'evento;
- c) Nel caso in cui, per lavori o opere urgenti e indifferibili, siano stati iniziati o ultimati gli interventi di ripristino o di riparazione precedentemente alla presentazione della domanda, al fine di poter accedere alla concessione dell'aiuto deve essere dimostrata l'effettiva improrogabilità degli interventi eseguiti presentando fotografie (datate e georeferenziate) antecedenti l'inizio dei lavori, la comunicazione di inizio lavori o SCIA al Comune di competenza ed eventuali fatture e/o documenti di trasporto dei materiali.
- Per tali interventi l'Ufficio Competente ha facoltà di richiedere tutta la documentazione che ritiene utile ad attestare il nesso di causalità tra danno ed evento.
- L'ammissione a finanziamento delle spese sostenute è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, **(da allegare al procedimento sulla piattaforma Sisco)** della documentazione tecnica e fiscale (fatture). L'istruttoria è espletata sulla base della verifica delle regolari fatture corredate degli eventuali documenti di trasporto inerenti a:
- acquisto, fornitura e posa di nuovi materiali;
 - lavori eseguiti.
- d) L'entità dell'importo ammissibile a contributo viene determinato in base ai costi di riparazione/ripristino dei beni danneggiati/andati perduti/distrutti.

Non sono ammessi tutti gli oneri riferiti allo smaltimento di rifiuti speciali (es. smaltimento amianto).

Nel caso di danni ai pannelli fotovoltaici, ai fini della loro ammissibilità al godimento degli aiuti per l'attività agricola, i soggetti richiedenti devono dimostrare che l'attività di produzione di energia elettrica rientra nell'ambito delle attività connesse delle aziende agricole delimitate.

Qualora alla riparazione o al ripristino dei beni danneggiati, andati perduti o distrutti, provveda il proprietario anziché il conduttore dell'azienda agricola, dovrà essere lo stesso proprietario a fare domanda di aiuto fatti salvi i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dai beneficiari dell'aiuto (di cui al paragrafo 4.1).

Non sono ammissibili dichiarazioni di importi di danno che superino del 30% l'importo dichiarato nella precedente fase di segnalazione.

Non sono ammissibili dichiarazioni di danni a strutture non precedentemente dichiarate danneggiate nella fase di segnalazione di cui al par. 5, fatta salva la possibilità di dimostrare il nesso di causalità tra danno ed evento, fermo restando il non superamento del 30% dell'importo dichiarato in fase di segnalazione.

8.1.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI

L'istruttoria delle domande di cui al precedente par. 8.1.1 è effettuata dall'Ufficio Competente e deve essere conclusa **entro 120 giorni** decorrenti dal termine di presentazione delle domande, salvo sospensioni o proroghe motivate concesse dalla DGA.

Preliminarmente alla determinazione dell'importo del contributo massimo ammissibile è necessario procedere alle seguenti verifiche:

- 1) che il danno subito sia superiore alla soglia percentuale stabilita dalla norma in vigore (attualmente fissata al 30%) rispetto alla P.L.V. media ordinaria del triennio precedente (escludendo la PLV zootecnica in caso di danni alle produzioni vegetali);
- 2) che i beni per i quali viene richiesto l'indennizzo NON siano assicurabili in forma agevolata.

L'attribuzione di un aiuto compensativo per danni subiti da strutture agricole coperte, in tutto o in parte, da polizze assicurative **non agevolate**, deve rispettare il disposto normativo di cui all'art. 25 comma 11 del reg. (UE) 2472/2022 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che *“Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali”*.

La base di calcolo per la determinazione dell'aiuto di cui al d.lgs. n. 102/2004, art. 5, comma 3, coincide con il costo effettivo di ripristino (costi di riparazione) sulla base della rendicontazione dei lavori eseguiti.

Nel caso in cui sulle strutture danneggiate sia stata stipulata un'assicurazione non agevolata, occorre tener conto anche dell'indennizzo percepito (o che sarà percepito) a seguito di stipula della suddetta polizza in modo tale che la somma tra contributo pubblico e il risarcimento assicurativo non superi l'80% (o il 90% nei casi previsti) del costo effettivo di ripristino.

Tuttavia, la reale entità dell'aiuto da liquidare, nel caso di strutture coperte da polizze assicurative, lo si dovrà determinare solo nella fase di rendicontazione e verifica di fine lavori in base al costo effettivo di ripristino.

Tutte le istruttorie si concludono con la redazione di un verbale (report di procedimento) a firma dei funzionari istruttori dell'ufficio competente riportante gli opportuni dettagli dell'esito istruttorio che viene comunicata a mezzo pec al richiedente.

Il richiedente, entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della comunicazione dell'esito istruttorio può, ai sensi della l. n. 241/1990, presentare all'Ufficio Competente una istanza di riesame via pec, con le osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato dell'Ufficio Competente effettua i controlli e procede con le attività tecniche e amministrative necessarie e redige una proposta di verbale di riesame, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. L'esito del riesame viene comunicato via pec al richiedente entro 20 giorni dalla data di ricevimento della memoria.

L'Ufficio Competente approva con apposito provvedimento gli esiti istruttori delle domande contenente l'elenco dei beneficiari in ordine decrescente rispetto alla percentuale di danno subito.

L'elenco deve indicare:

- a) elementi identificativi univoci dei beneficiari (CUAA, Ragione sociale, indirizzo aziendale, comune del danno, protocollo e data della domanda ecc.);
- b) entità dell'importo di aiuto richiesto in domanda;
- c) entità dell'importo di aiuto ammissibile a contributo;
- d) entità dell'importo dell'aiuto massimo erogabile (fino all'80% o fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici);
- e) i requisiti di cui all'art. 5, comma 4 quinquies del d.lgs. n. 102/2004;
- f) verifiche cogenti in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato (*stato e tipo del FA, verifica requisiti di PMI e impresa in difficoltà*).

La percentuale di risarcimento sarà stabilita dalla DGA con successivo decreto in base alle risorse economiche disponibili trasferite dal MASAF e sarà applicata per tutti i beneficiari rientranti nel riparto di cui al successivo paragrafo 8.1.4, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del d.lgs. n. 102/2004.

8.1.3 RICORSI

Avverso il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori, da parte degli Uffici Competenti pubblicato sul BURL, gli interessati possono esperire alternativamente:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, entro 60 giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. n. 1199/1971, per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

8.1.4 CONCESSIONE DEGLI AIUTI (STRUTTURE E/O PRODUZIONI)

La DGA, preso atto dei fabbisogni economici comunicati dagli Uffici Competenti per territorio, provvede con proprio decreto a ripartire e concedere le risorse disponibili comunicando agli stessi uffici le quote attribuite e i relativi capitoli di bilancio dedicati.

Prima di procedere alla formalizzazione dell'atto di concessione degli aiuti con il predetto decreto la DGA provvede a:

- accertare lo stato e il tipo del fascicolo aziendale (se stato attivo e tipo normale oppure semplificato);

- verificare la dimensione di impresa, definita dall'allegato I al reg. (UE) 2022/2472;
- accertare in via amministrativa che l'impresa non sia in difficoltà (come da definizione del reg. (UE) n. 2472/2022 o nel caso che lo sia diventata a seguito delle perdite o dei danni causati dalla calamità naturale;
- effettuare le visure VERCOR AIUTI (ex art. 52 della l. n. 234/2012);
- registrare e convalidare gli aiuti concessi sul portale SIAN (ex art. 52 della l. n. 234/2012) sul regime di aiuto indicato dall'Autorità emanante il regime di aiuto di stato (MASAF).

I nominativi dei beneficiari sono soggetti al regime di pubblicità previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 102/2004 in applicazione del d.lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. e pertanto il decreto di riparto e concessione degli aiuti viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

In concomitanza di più elenchi derivanti da istruttorie relative a diversi eventi, la DGA può adottare un unico atto di riparto e concessione in favore dei relativi beneficiari, distinti per territori provinciali di appartenenza.

I successivi adempimenti contabili (impegno e liquidazione) nonché le comunicazioni di concessione dei benefici agli interessati sono processati dagli Uffici Competenti per territorio a favore dei relativi beneficiari e nei limiti delle quote comunicate dalla DGA.

Per i beneficiari della Provincia di Sondrio, la DGA provvede con apposito decreto a trasferire la quota spettante come da riparto e successivamente sarà la stessa Provincia a liquidare gli aiuti ai singoli beneficiari previa ottemperanza delle disposizioni di cui al seguente paragrafo 8.1.4.1.

8.1.4.1 EROGAZIONE DEGLI AIUTI PER DANNI ALLE PRODUZIONI

Nel caso di aiuti per danni alle produzioni di cui al paragrafo 4.1. del presente manuale è possibile provvedere, con medesimo atto dell'Ufficio Competente, al contestuale impegno e liquidazione dell'aiuto stabilito con il decreto di riparto e concessione di cui al precedente paragrafo 8.1.4.

Prima di procedere alla formalizzazione degli atti di erogazione degli aiuti, agli Uffici Competenti (strutture AFCP e Provincia di Sondrio) spetta di:

- 1) effettuare le visure VERCOR DEGGENDORF sul Registro Nazionale degli Aiuti (l. n. 234/2012 art. 52) o tramite il portale SIAN;
- 2) verificare la regolarità contributiva DURC;
- 3) verificare se l'azienda è soggetta a ritenuta del 4% (D.P.R. n. 600/1973);
- 4) interrogare la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) nei casi previsti dalla legge;
- 5) registrare l'**erogazione** dell'aiuto sul portale SIAN dopo aver formalizzato l'atto (decreto o nota di liquidazione).

8.1.4.2 EROGAZIONE DEGLI AIUTI PER DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE

In caso di danni alle strutture e/o alle scorte la DGA provvede alla concessione e riparto delle risorse come indicato al precedente paragrafo 8.1.4.

Successivamente, gli Uffici Competenti per territorio provvedono all'impegno contabile dell'aiuto erogabile sulla base del riparto delle assegnazioni disposto dalla DGA.

L'Ufficio Competente per territorio, dopo aver provveduto all'impegno dell'aiuto erogabile, comunica con nota formale ai beneficiari l'importo dell'aiuto concesso e il termine per l'ultimazione dei lavori previsti e descritti nella domanda di aiuto.

L'erogazione effettiva dell'aiuto avverrà a rendicontazione dei lavori eseguiti come specificato al paragrafo 8.1.6.

I lavori devono essere ultimati entro 12 mesi dalla comunicazione del contributo. In presenza di fondate e valide motivazioni presentate dall'interessato prima della scadenza prefissata, l'Ufficio Competente per territorio può concedere una sola proroga non superiore a 6 mesi.

L'erogazione effettiva dell'aiuto viene effettuata dall'Ufficio Competente per territorio dopo aver effettuato le verifiche e adempimenti di cui al paragrafo 8.1.6.

8.1.5 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nel caso si verifichi la necessità di apportare modifiche agli interventi ammessi a finanziamento i beneficiari devono richiedere la concessione di variante all'Ufficio Competente.

Le varianti non possono essere realizzate senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio Competente per territorio che deve esprimersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono altresì consentite varianti compensative; ossia nell'ambito della stessa tipologia di interventi (opere con opere e dotazioni con dotazioni ecc.).

Le varianti sono autorizzate nei limiti della spesa ammissibile a contributo: eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente.

8.1.6 PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL D.LGS N. 102/2004 (DANNI ALLE STRUTTURE E ALLE SCORTE)

Ai fini dell'erogazione dei relativi aiuti, i beneficiari devono comunicare all'Ufficio Competente per territorio di avere ultimato gli interventi e contestualmente chiederne l'accertamento finale e il pagamento, attraverso la piattaforma Sisco.

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- contabilità delle opere e dei lavori eseguiti (con indicazione delle misure) a **firma di un tecnico abilitato**, con raffronto delle eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto originario;

- elaborati grafici esecutivi, se diversi da quelli di progetto, con raffronto delle eventuali variazioni introdotte rispetto al progetto originario;
- documentazione fotografica dei lavori conclusi;
- fatture dei lavori, **intestate al titolare dell'istanza** (in formato pdf e xml);
- fatture relative a spese generali e tecniche **intestate al titolare dell'istanza** (in formato pdf e xml);
- fatture di acquisto di scorte per il ripristino di quelle danneggiate **intestate al titolare dell'istanza** (in formato pdf e xml);
- eventuale indennizzo assicurativo percepito o percepibile;
- eventuali permessi o autorizzazioni a norma di legge;
- certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione dei lavori, a firma del direttore dei lavori;
- copia dei mandati di pagamento riportanti il CUP relativo all'intervento finanziato, nel caso di beneficiari pubblici;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati, che devono riportare il CUP del progetto ammesso a contributo (per i beneficiari pubblici) oppure il numero e la data della/e fattura/e a cui la transazione fa riferimento;
- altra documentazione eventualmente richiesta a integrazione dall'Ufficio Competente per territorio.

Tutte le fatture devono essere:

- quietanzate o accompagnate da quietanza di pagamento;
- accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta fornitrice, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore;
- **intestate al titolare dell'istanza di aiuto.**

Per i lavori svolti in economia di cui al par. 8.1.1, le spese considerate finanziabili sono costituite dai materiali acquistati, debitamente giustificati da documenti probatori ufficiali. Per il lavoro svolto in economia sono riconosciute le spese rendicontate sulla base del "Prezzario delle Opere Forestali di regione Lombardia", o del prezzario delle OO.PP. della Regione Lombardia o delle CCIAA della provincia di competenza.

Le spese generali e le spese tecniche, da giustificare con fatture, devono essere separatamente indicate sia in sede di domanda di ammissione a contributo, sia in sede di contabilità finale. Le spese tecniche sono ammissibili fino alla concorrenza del **10%** dell'importo lavori.

L'IVA sui lavori e sulle spese tecniche non è riconosciuta (in analogia alle procedure previste dal PSR e del CSR 2023-2027 per gli interventi strutturali).

Il pagamento effettivo dell'aiuto deve essere preceduto dalle seguenti verifiche:

- visura DEGGENDORF;
- verifiche previste dalla normativa antimafia;
- verifica della regolarità contributiva (DURC);
- verifica se l'azienda è soggetta a ritenuta del 4% (D.P.R. n. 600/1973).

Dopo aver formalizzato l'atto di pagamento si procede alla registrazione dell'erogazione sul portale SIAN.

8.1.7 VERIFICHE DI FINE LAVORI

L'Ufficio Competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento effettua il sopralluogo verificando l'esecuzione dei lavori realizzati. L'istruttoria, presentata tramite piattaforma Sisco, si conclude con la firma digitale del "report procedimento istruttorio" che sarà allegato all'atto di liquidazione.

8.1.8 CAMBIO BENEFICIARIO

Eventuali cambi di beneficiario devono essere preventivamente comunicati all'Ufficio Competente e sono ammissibili solo alle seguenti condizioni:

- a) che il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) che il subentrante provveda formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e di seguito descritti.

8.1.9 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso delle strutture oggetto di intervento e il possesso delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni. Il periodo predetto decorre dalla data del provvedimento di liquidazione dell'aiuto. L'inosservanza delle condizioni e degli impegni comporta la revoca dei benefici finanziari concessi e la restituzione del contributo eventualmente già liquidato, comprensivo degli interessi calcolati in base al tasso d'interesse legale in vigore al momento del pagamento del contributo e delle relative spese di notifica.

I beneficiari devono garantire agli Uffici Competenti l'accesso alla documentazione tecnico-amministrativa e fiscale nonché alle opere realizzate.

8.1.10 CONTROLLI

L'Ufficio Competente effettua i controlli su:

- 100% delle domande di aiuto (accertamento tecnico-amministrativo);
- 100% dei lavori e degli interventi eseguiti (accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori);
- 100% degli acquisti e/o riparazioni delle scorte (accertamento di avvenuto acquisto);
- almeno il 5% delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese laddove sussistono le condizioni oggettive che consentano tale verifica, nonché sulla base di specifiche situazioni di rischio quali:

1. domande riferite ad aziende la cui incidenza percentuale di danno dichiarato nell'anno dell'evento è di poco superiore al 30% della PLV media del triennio/quinquennio considerato;
2. domande riferite ad aziende la cui incidenza percentuale di danno dichiarato nell'anno dell'evento è elevata;
3. domande riferite ad aziende il cui valore complessivo del danno dichiarato è elevato;
4. domande riferite ad aziende la cui SAU (Superficie Agricola Utilizzata) ricade anche in comuni non delimitati;
5. domande riferite ad aziende i cui dati dichiarati non trovano completezza documentale di supporto;
6. domande riferite ad aziende il cui valore complessivo del danno dichiarato, alle produzioni vegetali, risulta superiore alla PLV media del triennio/quinquennio considerato.

È oggetto di controllo il mantenimento degli impegni di cui al par. 8.1.9.

Eventuali esigenze di approfondimento possono essere valutate dall'Ufficio Competente sentita la DGA, (richiesta del bilancio aziendale, dichiarazioni IVA, fatture di vendita, registro dei corrispettivi, registro di smielatura per i produttori apistici, registri di conferimento, compensi di soccida ecc.).

La DGA ha facoltà di partecipare ai sopralluoghi di verifica sia nella fase di delimitazione dei territori danneggiati che nella fase di accertamento di esecuzione lavori.

9 PROCEDURE SPECIFICHE PER GLI AIUTI APPLICABILI PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA – D.LGS. 102/2004 ART. 5 COMMA 6.

9.1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E BENEFICIARI

Il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola elencate al precedente par. 4.2, non costituiscono aiuti di Stato come stabilito dalla Commissione Europea (Decisione C (2005) 1622 fin, del 07 giugno 2005) e art. 3 comma 2 del D.M. n. 19322/2008.

Vengono considerati i danni alle infrastrutture, pubbliche e di uso pubblico ed esterne alle aziende, connesse e/o funzionali all'attività agricola quali: acquedotti rurali e altre opere di approvvigionamento idrico, impianti irrigui al servizio anche di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria, strade interpoderali pubbliche (la cui natura deve risultare da visura catastale), a servizio di più aziende agricole, con onere della spesa a carico del Fondo di Solidarietà Nazionale (F.S.N.).

Sono ammesse a finanziamento le strade interpoderali.

Non sono ammesse opere su infrastrutture connesse sul reticolo idrico maggiore e minore di competenza demaniale o comunale; restano ammissibili interventi su reticolo idrico secondario, rogge e fossi artificiali a servizio di più aziende agricole.

Sono beneficiari di tali interventi: gli enti (es. i Comuni, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario), responsabili di infrastrutture e/o strutture **pubbliche** connesse all'attività agricola.

Nella fase di segnalazione dei danni con le modalità di cui al par. 5 i soggetti dichiaranti devono necessariamente indicare se, al fine di ripristinare la funzionalità dell'infrastruttura danneggiata, intendano procedere con l'esecuzione di lavori provvisori/urgenti. Tale ulteriore specificazione verrà considerata nella fase di rendicontazione.

9.2 LAVORI URGENTI

In circostanze in cui si ravvisa la necessità di rimuovere lo stato di pregiudizio della piena funzionalità delle infrastrutture danneggiate tale da incidere anche sulla pubblica incolumità, è ammessa la procedura di cui all'art. 140 del d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.

La necessità presupposta all'attivazione della procedura deve risultare da un verbale d'urgenza (art. 140, comma 4 d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii.) sottoscritto da un rappresentante tecnico dell'Ente danneggiato e deve riportare:

- i motivi della procedura di urgenza;
- le cause che lo hanno provocato (nesso di causalità con l'evento calamitoso);
- i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio della piena funzionalità dell'infrastruttura danneggiata;
- l'immediata esecuzione di eventuali lavori provvisori;
- la quantificazione economica degli interventi urgenti che si intendono effettuare;
- documentazione fotografica che dimostri l'urgenza.

Copia del verbale d'urgenza viene trasmesso via pec all'Ufficio Competente per territorio.

La sussistenza del verbale di urgenza non comporta automaticamente il diritto alla effettiva erogazione del contributo e non costituisce titolo di priorità per l'assegnazione del contributo, che resta comunque subordinato:

- a) al riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento da parte del MASAF;
- b) alle disponibilità finanziarie dal Ministero trasferite;
- c) alle priorità di assegnazione delle risorse economiche ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 102/2004;
- d) alla rinuncia ad eventuali analoghi contributi sulla base di altra normativa di settore.

9.3 ISTANZA DI AIUTO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Il MASAF, approvata la proposta di declaratoria presentata dalla Regione, pubblica sulla G.U. il Decreto di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento nel quale sono indicati i Comuni nei cui territori sono ubicate le infrastrutture danneggiate.

Entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione nella G.U. del D.M., gli interessati presentano domanda di concessione dei benefici agli Uffici Competenti.

La domanda deve essere presentata tramite pec utilizzando il modello scaricabile dal sito di Regione Lombardia (in calce), sezione Agricoltura - Calamità naturali ed eventi atmosferici eccezionali, e deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva dei danni e delle opere di ripristino previste;
- stima economica degli interventi previsti;
- fotografie georeferenziate e datate;
- estratti di mappa e azzonamento (P.G.T./aereo-fotogrammetrico).

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/calamita-assicurazioni-e-servizi-di-sostituzione/calamita-naturali-manuale-delle-procedure/calamita-naturali-manuale-delle-procedure>

Gli Uffici Competenti istruiscono le istanze ricevute, verificando in particolare la coerenza con i contenuti della segnalazione e con eventuali sopralluoghi, in analogia a quanto descritto al par. 6.1.

Le risultanze istruttorie vengono approvate con atto dirigenziale e trasmesse alla DGA.

9.4 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI

La DGA, preso atto delle risultanze istruttorie trasmesse dagli Uffici Competenti, in base alle risorse disponibili adotta l'atto di riparto e assegnazione del contributo e provvede a comunicare il decreto all'Ufficio Competente.

L'ufficio Competente, preso atto della disponibilità economica a valere sul capitolo di bilancio designato, provvede all'adozione del decreto di impegno contabile.

Qualora si tratti di una pluralità di soggetti beneficiari (di cui al paragrafo 9.1) danneggiati da eventi analoghi o di diversa natura, anche in periodi differenti, la DGA provvede a ripartire in forma proporzionale le disponibilità economiche assegnando a ciascun soggetto analoga percentuale sulla base degli importi ammissibili a contributo approvati dagli Uffici Competenti.

L'Ufficio Competente, con nota formale, comunica al soggetto beneficiario l'avvenuta concessione dei benefici indicando le tempistiche e le modalità di presentazione dei progetti esecutivi che si intendono realizzare.

Qualora si ravvisi la necessità di procedere all'impegno del contributo previsto in modalità Fondo Pluriennale Vincolato (ossia con liquidazione prevista sugli esercizi finanziari successivi a quello d'impegno), l'Ufficio Competente per il territorio ha facoltà di richiedere ai beneficiari una dichiarazione d'impegno dalla quale si evinca la tempistica per la richiesta dell'anticipo e del successivo saldo del contributo (cronoprogramma).

La comunicazione di assegnazione degli aiuti agli Enti beneficiari deve riportare:

- l'importo assegnato;
- la tipologia dei lavori ammessi;
- i termini per la presentazione dei progetti esecutivi – non superiori a 90 gg. dalla comunicazione;
- le modalità di erogazione dell'aiuto secondo quanto previsto dal decreto di impegno.

Il progetto esecutivo deve essere corredato dall'atto formale di approvazione da parte del proprio organo deliberante e dalle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi in vigore, nonché dai documenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. inerenti alle norme sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, e deve essere redatto in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici come previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii..

Le spese generali indicate nel progetto esecutivo devono comprendere:

- a. gli oneri relativi alla progettazione, alla direzione lavori, alla redazione della contabilità finale e delle eventuali varianti in corso d'opera;
- b. gli oneri relativi alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui al d.lgs. n. 81/2008, alla realizzazione di eventuali indagini geologiche/geotecniche e alla redazione delle relative relazioni;
- c. gli oneri relativi ad ulteriori ed eventuali prestazioni professionali specialistiche;
- d. IVA sui lavori e sulle prestazioni professionali (qualora non recuperabile).

Le spese generali non possono superare, IVA esclusa, **l'8%** dell'importo totale dei lavori indicato nel quadro economico ammesso e devono essere debitamente giustificate.

I successivi adempimenti contabili sono in carico agli Uffici Competenti.

9.5 ISTRUTTORIA DEI PROGETTI ESECUTIVI

Gli Uffici Competenti eseguono l'istruttoria tecnico-amministrativa dei progetti esecutivi e verificano in particolare:

- la congruità del progetto esecutivo con quanto indicato nella scheda di segnalazione del danno e nella successiva domanda di aiuto, nonché con quanto indicato nella comunicazione di assegnazione degli aiuti;
- la completezza degli elaborati progettuali e la presenza della necessaria documentazione;
- la corrispondenza dei prezzi al prezzo della CCIAA della provincia di competenza, oppure ai prezzi regionali delle Opere Pubbliche o delle Opere Forestali.

L'Ufficio Competente può richiedere eventuali integrazioni della documentazione o chiarimenti.

L'istruttoria di ammissibilità del progetto esecutivo deve concludersi entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo comprovate motivazioni che ne giustifichino una proroga.

L'esito istruttorio è approvato dall'Ufficio Competente con proprio atto, che deve riportare:

- il quadro economico del progetto ammesso;
- le eventuali prescrizioni e gli obblighi del beneficiario;
- le modalità e i tempi di erogazione del contributo, prevedendo in particolare anticipi e saldo;
- le indicazioni per l'eventuale utilizzo del ribasso d'asta e per l'attuazione di varianti in corso d'opera;
- il termine per l'esecuzione dei lavori e per la relativa rendicontazione.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/1990, al termine dell'istruttoria l'Ufficio Competente comunica l'esito al richiedente via pec.

Per quanto riguarda memorie e ricorsi avverso gli esiti istruttori, si rimanda a quanto indicato nel par. 8.1.3.

9.6 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PROROGHE

I lavori dovranno essere conclusi entro 12 mesi dalla data dell'atto di approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Ufficio Competente, il quale può concedere, in casi particolari e motivati e in accordo con la DGA una proroga del termine di ultimazione dei lavori fino a un massimo di 6 mesi.

La richiesta di proroga debitamente motivata deve essere richiesta dagli Enti prima della scadenza dei 12 mesi concessi per la conclusione dei lavori.

9.7 AFFIDAMENTO E GESTIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori gli Enti devono attenersi a quanto previsto dalle normative in vigore in materia di lavori pubblici e in particolare dal d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii..

Eventuali varianti in corso d'opera devono essere autorizzate dall'Ufficio Competente, previa condivisione con la DGA, solo nei casi e con le modalità previste e disciplinate dall' art. 120 d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii..

Le varianti di cui all'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023 non preventivamente richieste e autorizzate non saranno ammesse a finanziamento.

I ribassi d'asta costituiscono economie il cui eventuale utilizzo deve essere finalizzato alla realizzazione di lavori complementari e funzionali a quanto già ammesso a finanziamento. È necessaria, previa condivisione con la DGA che deve stabilire l'ammissibilità della variante e provvedere alla sua concessione.

9.8 CONTABILITÀ DEI LAVORI REALIZZATI

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il soggetto beneficiario deve trasmettere all'Ufficio Competente la documentazione prevista dall'art. 12, comma 5 dell'allegato II.14 del

d.lgs. n. 36/2023 ss. mm. ii. ossia la contabilità finale e la relazione sul conto finale, che deve comprendere:

- Certificato di collaudo, o laddove previsto dalla norma, certificato di regolare esecuzione;
- Approvazione della relazione sul conto finale;
- SAL (se emesso);
- Certificato di pagamento, sottoscritto dal RUP.

Per le modalità di redazione degli atti tecnico contabili e di tutti i documenti obbligatori per legge da consegnare si fa riferimento al codice appalti di cui al d.lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii..

Preso atto della documentazione ricevuta, l'Ufficio Competente:

- effettua un sopralluogo per la verifica degli interventi eseguiti, entro 60 giorni dalla richiesta di saldo;
- redige il verbale di accertamento finale dei lavori;
- approva la rendicontazione con atto formale;
- provvede alla liquidazione dell'aiuto nel limite massimo dell'importo ammesso dal Decreto di assegnazione e di impegno del contributo.

Nel caso in cui i lavori siano stati eseguiti in urgenza, la contabilizzazione di tali interventi deve in ogni caso essere supportata dal verbale di cui al paragrafo 9.2.

9.9 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo concesso per l'esecuzione delle opere è erogato su richiesta del legale rappresentante dell'Ente beneficiario, accompagnata da:

- atto di approvazione della contabilità finale;
- certificati di pagamento sottoscritti dal responsabile unico del procedimento (RUP);
- fatture, mandati e quietanze di pagamento;
- liberatorie di pagamento sottoscritte da impresa e progettista/direttore dei lavori.

A seconda delle modalità previste dal decreto di assegnazione e impegno del contributo, sono possibili le seguenti modalità di erogazione:

- 1) erogazione in un'unica soluzione a saldo;
- 2) erogazione in due soluzioni di cui:
 - a) 50% all'inizio dei lavori;
 - b) la rimanente somma a saldo, al netto delle economie.

Ad inizio lavori, l’Ente beneficiario presenta all’Ufficio Competente la comunicazione di inizio lavori e la eventuale richiesta di anticipazione del 50% del contributo.

Non sono previsti SAL, pertanto il saldo è liquidato ad avvenuta approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).

10 CONTROLLI E MISURE DI RECUPERO

Qualora l’Ufficio Competente rilevi inadempienze sull’utilizzo delle somme finanziate/erogate (*a titolo meramente esemplificativo: varianti non preventivate, interventi diversi da quelli autorizzati, ecc*) propone, con dettagliata e motivata relazione alla DGA, la revoca totale o parziale del contributo nonché l’eventuale attivazione delle opportune azioni di recupero delle somme anticipate e i relativi interessi.

La DGA ha facoltà di partecipare ai controlli in loco a supporto degli Uffici Competenti.

11 SCHEDA DI SINTESI DELLE PROCEDURE

TITOLO	Manuale delle procedure per la gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali in Regione Lombardia (d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm. ii.).
DI COSA SI TRATTA	Procedure per la concessione di contributi economici finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle aziende agricole e al ripristino di infrastrutture connesse all’attività agricola danneggiate da eventi calamitosi di cui al d.lgs. n. 102/2004 e ss. mm e ii.
TIPOLOGIA	Contributi a fondo perduto
SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> Imprese agricole di cui all'art. 2135 del Codice civile, titolari di fascicolo aziendale, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate. Comuni, Unioni di Comuni, Consorzi di Bonifica, Consorzi di miglioramento fondiario, responsabili, di infrastrutture e/o strutture pubbliche connesse all’attività agricola.
RISORSE DISPONIBILI	Nella misura delle entità economiche trasferite dallo Stato alla Regione, ovvero nella misura delle disponibilità economiche della Regione.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Aiuti di Stato in caso di erogazione a beneficio delle aziende agricole; come tali devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dall’evento e versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data.</p> <p>Finanziamenti ad enti (non aiuti di stato) responsabili, di infrastrutture e/o strutture pubbliche connesse all’attività agricola</p>

PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E SUCCESSIVE DOMANDE	<ul style="list-style-type: none">• Segnalazione: entro 20 giorni dalla data di cessazione dell’evento calamitoso (fatte salve diverse disposizioni normative);• Domanda: entro 45 giorni dalla data di Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell’eccezionalità degli eventi calamitosi tramite piattaforma Sisco (solo per danni alle aziende agricole).
COME PARTECIPARE	La segnalazione del danno, per l’anno 2024, deve essere inviata tramite pec all’Ufficio Competente, utilizzando l’apposito modello di segnalazione che ha valore di manifestazione di interesse; salvo nuova implementazione su piattaforma Sisco.
PROCEDURA DI AMMISSIONE	La tipologia di procedura utilizzata è su base istruttoria e l’aiuto viene erogato ai beneficiari in forma proporzionale, in base agli importi dei danni ritenuti ammissibili nonché in base alle disponibilità economiche trasferite dallo Stato alla Regione.
INFORMAZIONI E CONTATTI	<ul style="list-style-type: none">• Elena Zini (Dirigente) e-mail: elena_zini@regione.lombardia.it telefono: 02.6765 6704 pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it• Filippo Clary e-mail: filippo_clary@regione.lombardia.it telefono: 02.6765 8052 pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it• Emanuele Balbo e-mail emanuele_balbo@regione.lombardia.it telefono: 02.6765.2414 pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it

12 SCHEDA DI SINTESI DELLE TEMPISTICHE

Azione	Termine	Soggetto competente
Segnalazione dei danni all’Ufficio Competente.	Entro 20 giorni dal termine dell’evento calamitoso.	Tutti i soggetti contemplati dalle norme che ritengono di avere subito danni.
Trasmissione alla Regione (DGA) degli esiti istruttori relativi ai sopralluoghi per la delimitazione delle aree danneggiate e valutazione dei danni.	Entro 40 giorni dal termine dell’evento calamitoso, prorogabili fino a 70 giorni in caso di motivate esigenze.	Ufficio Competente (Servizio e Strutture AFCP e Provincia di Sondrio).

Azione	Termine	Soggetto competente
Delibera di Giunta Regionale di proposta al MASAF di declaratoria di evento eccezionale.	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento calamitoso, elevabili a 90 in casi accertati dalla Giunta.	DGA.
Decreto Ministeriale (D.M.) di dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento (pubblicato sulla G.U.R.I.).	Entro 30 giorni (da disposizioni del d.lgs. 102/2004) dal ricevimento della Delibera di proposta.	Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF).
Presentazione delle istanze di aiuto agli Uffici Competenti tramite piattaforma Sisco (aziende agricole).	Entro 45 giorni dal giorno della pubblicazione sulla G.U. del D.M.	Tutti i soggetti (aziende agricole tramite piattaforma Sisco) che hanno subito danni e che li hanno a suo tempo segnalati.
Istruttoria delle istanze pervenute agli Uffici Competenti – Aziende agricole (art. 5, commi 2 e 3).	Entro 120 giorni decorrenti dalla data termine di presentazione delle domande. *	Uffici Competenti.
Istruttoria dei progetti esecutivi pervenuti agli Uffici Competenti (art. 5, comma 6) Enti .	Entro 60 giorni successivi alla data di ricezione delle istanze. *	Uffici Competenti.
Esecuzione delle opere di ripristino delle aziende agricole/infrastrutture danneggiate.	Entro 12 mesi dalla data di comunicazione dei benefici.	Soggetti beneficiari.
Accertamento di fine lavori.	Entro 60 giorni dalla richiesta di accertamento da parte dei soggetti beneficiari. *	Uffici Competenti.
Liquidazione degli aiuti.	Subordinata ai tempi di trasferimento delle risorse economiche dal MASAF alla Regione (nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di stato in merito alle aziende agricole – entro 4 anni dall'evento calamitoso).	Uffici Competenti.

*fatte salve eventuali interruzioni dei termini in applicazione dei disposti della l. n. 241/90 e ss.mm.ii.

13 LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI NEL MANUALE

TERMINE	SIGNIFICATO
Infrastrutture a servizio dell’agricoltura	Sono manufatti quali acquedotti rurali, opere di approvvigionamento idrico per uso agricolo, impianti irrigui al servizio di più aziende agricole, argini golenali a difesa di aree agricole, canali di scolo, opere di bonifica agraria e strade interpoderali. Tra queste sono comprese anche quelle tipologie strutturali (manufatti in muratura) che, pur non essendo vere e proprie infrastrutture, sono parte integrante e funzionali all’infrastruttura stessa. Per esempio, gli impianti per la regolazione delle reti idrauliche, l’abitazione del custode di un impianto di derivazione idrica, ponti, briglie idrauliche ecc..
Lavori in economia	Il beneficiario dell’aiuto, in prima persona o ricorrendo a proprie maestranze o a lavoratori autonomi, senza la presenza di imprese edili, che si adopera per ripristinare il danno subito.
Scorte aziendali	<p>Sono capitali mobili che concorrono all’attività di produzione aziendale, a loro volta si distinguono in:</p> <ul style="list-style-type: none">• scorte vive: bestiame;• scorte morte: sono rappresentate dalle macchine e dagli attrezzi meccanici, nonché dalle attrezzature per la manipolazione e la trasformazione dei prodotti;• prodotti di scorta: sono prodotti realizzati in azienda e destinati al reimpiego come mezzo produttivo. Fra questi ricordiamo i foraggi, la paglia da lettiera, il letame, le sementi, i prodotti grezzi destinati alla trasformazione aziendale.

Strutture aziendali	Beni immobili funzionali all'attività produttiva dell'azienda agricola . Rientrano in tale tipologia anche il suolo coltivabile (es. in caso di frane del suolo coltivabile), gli impianti arborei, le reti antigrandine e le reti antinsetto.
Soglia di danno	Limite di danno causato dagli eventi oggetto di aiuto, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'aiuto in questione.
Valore standard	È il valore in euro attribuito a un ettaro per una determinata coltura. Esso può variare a seconda se si tratti di tipologie produttive diverse dalle coltivazioni. Per esempio, per le produzioni apistiche parliamo di euro ad arnia. Tale parametro viene utilizzato per la stipula delle polizze assicurative agevolate in agricoltura.
Variante in corso d'opera	È la denominazione che il Codice dei Contratti Pubblici assegna alla necessità di modificare un contratto di appalto in corso di validità, quando tale necessità sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante.